



## SOMMARIO



**BONUS ENERGIA E GAS PER LE IMPRESE:** le novità sul credito d'imposta nella legge di conversione. Fruibilità in compensazione prima della fine del trimestre.



**LAVORO OCCASIONALE:** comunicazione preventiva e attivazione della piattaforma on line - Periodo transitorio fino al 30 aprile, dal 1° Maggio scattano le sanzioni.



**GARANZIA GIOVANI:** in Emilia-Romagna tirocini incentivati fino al 30 Giugno 2022. Modalità operative e quote di rimborso.





## BONUS ENERGIA E GAS PER LE IMPRESE: LE NOVITÀ SUL CREDITO D'IMPOSTA NELLA LEGGE DI CONVERSIONE. FRUIBILITÀ IN COMPENSAZIONE PRIMA DELLA FINE DEL TRIMESTRE.

### Il punto

La legge di conversione dei così detti “Decreti Energia” (*articolo 15 del D.L. n. 4/2022, articoli 4 e 5 del D.L. n. 17/2022, articoli 3 e 4 del D.L. n. 21/2022*) ha confermato i crediti di imposta a favore delle imprese per contenere il caro-energia. Il provvedimento conferma inoltre per il secondo trimestre 2022, l'azzeramento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. Viene anche introdotta una misura ad hoc che consente la riduzione dell'aliquota IVA del 5% sulle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali.

I crediti d'imposta energia e gas saranno altresì fruibili prima della fine del trimestre, a patto che le imprese abbiano sostenuto le spese entro tale periodo temporale e abbiano rispettato tutti i requisiti previsti. Di seguito una sintesi del provvedimento.



### Credito di imposta **ENERGIA** per le imprese

#### Beneficiari

- Imprese energivore
- Imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW.

#### Interventi Ammissibili

- Acquisto e utilizzo della componente energetica.

#### Agevolazione

- **Imprese energivore:** credito d'imposta pari al 20% delle spese sostenute nel primo trimestre 2022; credito d'imposta pari al 25% delle spese sostenute nel secondo trimestre 2022;
- **Imprese non energivore:** credito d'imposta pari al 12% delle spese sostenute nel secondo trimestre 2022.

#### Scadenza

- **Imprese energivore:** credito già compensabile (cod. tributo 6960) per spese sostenute nel primo trimestre 2022;
- **Imprese non energivore:** credito di imposta utilizzabile in compensazione entro il 31 dicembre 2022 (*in attesa del cod. tributo*). E' cedibile a terzi.

### **Beneficiari**

- Imprese gasivore
- Imprese non gasivore

### **Interventi Ammissibili**

- Acquisto e utilizzo di gas naturale

### **Agevolazioni**

- **Imprese gasivore:** credito d'imposta pari al **20%** delle spese sostenute nel secondo trimestre 2022;
- **Imprese non gasivore:** credito d'imposta pari al **20%** delle spese sostenute nel secondo trimestre 2022.

### **Scadenza**

- **Imprese gasivore:** credito di imposta utilizzabile in compensazione (*in attesa di specifiche e cod. tributo*);
- **Imprese non gasivore:** credito di imposta utilizzabile in compensazione **entro il 31 dicembre 2022** (*in attesa di cod. tributo*). E' cedibile a terzi.

### **↪ Credito fruibile da subito**

**E' dunque ammesso l'utilizzo in compensazione dei *bonus* gas ed energia in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento**, a condizione che, nel rispetto delle condizioni che danno accesso al credito fiscale, le spese per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas naturale consumati, cui si riferisce il credito d'imposta spettante, siano sostenute in tale trimestre e opportunamente documentate mediante relative fatture d'acquisto.

**Tale precisazione trova riscontro anche nella [Faq](#) pubblicata l'11 aprile 2022, sul sito dell'Agenzia delle Entrate**, in riferimento alla proroga dei bonus fino a giugno. Non c'è ragione, quindi, per **rimandare la compensazione**, che deve in ogni caso seguire le regole previste dall'[articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#).

Per completare l'aspetto dei tempi, bisogna sottolineare, infine, che per i crediti d'imposta previsti dal Decreto Ucraina bis, approvato lo scorso 21 marzo, la norma fissa il **31 dicembre 2022** come data ultima per l'utilizzo.

**TABELLA RIASSUNTIVA DEI CREDITI D'IMPOSTA a partire dal D.L. n.4/2022**

Riferimento legislativo	Agevolazione – Credito d'imposta	Tipologia di spese e periodo soggetto a bonus
ART. 15 del D.L. n.4 del 27 Gennaio 2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 25 del 28 Marzo 2022	Credito d'imposta del <b>20%</b> , a favore delle <b>imprese energivore</b> , a fronte di un incremento dei costi superiore al 30%.	Costi sostenuti per l'acquisto di energia elettrica consumata nel 1° trimestre 2022
ART. 4 del D.L. n.17 del 1° Marzo 2022	Credito d'imposta del <b>25%</b> , a favore delle <b>imprese a forte consumo di energia elettrica</b> , di cui al Decreto MISE 21.12.2017, a fronte di un incremento dei costi superiore al 30%.	Costi sostenuti per l'acquisto di energia elettrica consumata nel 2° trimestre 2022
Art. 5 del D.L. n. 17 del 1° Marzo 2022	Credito d'imposta del <b>15%</b> , a favore delle <b>imprese a forte consumo di gas naturale</b> (requisiti indicati al co. 2 del provvedimento) a fronte di un incremento dei costi superiore al 30%.	Costi sostenuti per l'acquisto di gas naturale nel 2° trimestre 2022
ART. 3 del D.L. n. 21 del 21 marzo 2022	Credito d'imposta del <b>12%</b> , a favore delle <b>imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW</b> , diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui di cui al Decreto MISE 21.12.2017, a fronte di un incremento dei costi superiore al 30%.	Costi sostenuti per l'acquisto di energia elettrica consumata nel 2° trimestre 2022
ART. 4 del D.L. n. 21 del 21 Marzo 2022	Credito d'imposta del <b>20%</b> , a favore delle <b>imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale</b> di cui all'articolo 5 del D.L. n. 17 del 01.03.2022, a fronte di un incremento dei costi superiore al 30%.	Costi sostenuti per acquisto di gas naturale consumato nel 2° trimestre 2022



**LAVORO OCCASIONALE: comunicazione preventiva e attivazione della piattaforma online - periodo transitorio fino al 30 Aprile, dal 1° Maggio scattano le sanzioni.**

**Quadro normativo**

E' in vigore **dal 21 dicembre 2021** l'obbligo - introdotto dalla [legge n. 215/2021](#), per l'impresa che stipula un contratto di collaborazione occasionale ex art. 2222 del Codice civile - di effettuare una preventiva comunicazione all'Ispettorato del lavoro (INL) territorialmente competente.

Con successiva **Nota n. 21 dell'11 Gennaio 2022**, l'INL ha poi fornito i seguenti chiarimenti operativi:

- ⇒ **i committenti tenuti alla comunicazione sono coloro che operano in qualità di imprenditori**, con riferimento agli incarichi di lavoro autonomo occasionale di cui all'articolo 2222 del Codice Civile;
- ⇒ **per segnalare l'attività (in attesa di future implementazioni) è sufficiente inviare una mail** (i cui contenuti vengono definiti dalla su citata Nota) all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ITL competente per il luogo di svolgimento della prestazione;
- ⇒ **ogni comunicazione omessa o ritardata è punita** con una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro.

**Da lunedì 28 marzo 2022**, sul [portale Servizi Lavoro](#) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è operativa la **nuova applicazione** che consente di effettuare la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale, accessibile tramite SPID e CIE.

Ricordiamo che i requisiti che caratterizzano il lavoro autonomo occasionale sono:

- ⇒ **l'autonomia**, per quanto concerne le modalità e i tempi di svolgimento del servizio o di realizzazione dell'opera;
- ⇒ **l'occasionalità** dell'attività svolta o realizzata;
- ⇒ **il non inserimento nell'organizzazione dell'azienda** per la quale si svolge il lavoro;
- ⇒ **l'assenza del vincolo di subordinazione**;
- ⇒ **la corresponsione di un corrispettivo**.

Si evidenzia che i compensi percepiti **fino a 5.000** euro non sono soggetti al prelievo previdenziale.

**Oltre la soglia dei 5.000 euro**, il collaboratore è tenuto ad iscriversi alla Gestione Separata e ad indicare sulla ricevuta di pagamento il contributo previdenziale previsto. Il contributo dovuto sarà per **2/3 a carico dell'impresa e per 1/3 a carico del collaboratore**.



**Nota Ministeriale n. 573 del 28/03/2022**

Con la pubblicazione della **nota Ministeriale n. 573 del 28/03/2022**, viene quindi introdotta una novità procedurale di indiscutibile rilievo per i committenti di prestazioni occasionali, che è rappresentata dall'avvio della procedura telematica di comunicazione, sul portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, accessibile tramite SPID o CIE.

Si tratta della nuova modalità di comunicazione preventiva che **sostituirà l'attuale procedura provvisoria di invio dei dati relativi alle prestazioni, tramite posta elettronica.**

→ Con riguardo al **“termine entro il quale sarà conclusa l'opera o il servizio”**, il modello permette di scegliere tre distinte ipotesi: entro 7 giorni, entro 15 giorni ed entro 30 giorni.

Nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato, **sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.**

**Periodo transitorio fino al 30 Aprile 2022**

La **nota INL n. 573 del 2022** ha previsto altresì un **periodo transitorio**, valido fino al **30 aprile 2022**, in cui **sarà possibile trasmettere la comunicazione ancora via e-mail ordinaria** allo specifico indirizzo di posta elettronica dedicato da ciascun Ispettorato territoriale.

**Ricordiamo che il committente deve indicare**, direttamente nel corpo dell'e-mail:

- dati dell'impresa e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell'attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale può considerarsi compiuta l'opera o il servizio;
- compenso previsto.

→ **A decorrere dal 1° maggio 2022, l'unico canale valido per assolvere a tale obbligo sarà quello telematico messo a disposizione dal Ministero del Lavoro** e non saranno ritenute valide – e pertanto saranno sanzionabili – le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail alle sedi ITL.

**Sanzioni**

Ricordiamo che **in caso di mancata o ritardata comunicazione**, è prevista una sanzione amministrativa **da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore.**

Inoltre, il lavoratore rientra anche nel computo per l'emanazione del provvedimento di **sospensione dell'attività aziendale.**



## GARANZIA GIOVANI: IN EMILIA ROMAGNA TIROCINI INCENTIVATI FINO AL 30 GIUGNO 2022. MODALITÀ OPERATIVE E QUOTE DI RIMBORSO.

### Il punto

In Emilia-Romagna, **le aziende che attivano dal 1° Aprile e fino al 30 Giugno 2022** un tirocinio attraverso il programma Garanzia Giovani possono richiedere il **rimborso di una quota dell'indennità riconosciuta al tirocinante**.

La durata del tirocinio può andare da un minimo di 2 mesi ad un massimo di 6 mesi per cui l'importo massimo riconosciuto potrebbe arrivare 1.800,00 €. La misura è promossa dalla Regione Emilia-Romagna ed è contenuta nella DGR 466 del 28/03/2022. L'azione rientra tra le iniziative intraprese per incentivare lo strumento Garanzia Giovani, prorogato in Emilia-Romagna fino al 30/06/2022.




### Contenuti della DGR 466 del 28.03.2022

Il programma della Regione Emilia-Romagna si rivolge ai **giovani under 30** che hanno assolto l'obbligo formativo, che non studiano, non lavorano e non sono inseriti in percorsi di tirocinio e/o di formazione, e prevede **opportunità per acquisire nuove competenze e per entrare nel mercato del lavoro**.

Una di queste opportunità è rappresentata dal tirocinio formativo, la cui attivazione deve sottostare alle seguenti caratteristiche:

- ⇒ **deve una durata minima di 2 mesi e massima di 6;**
- ⇒ **può essere stipulato a tempo pieno o anche con un orario part-time**, purchè non inferiore a 20 ore settimanali;
- ⇒ **deve prevedere una indennità che va da un minimo di 450,00 € mensili** ad un importo massimo pari alla paga base di un apprendista che effettua la stessa mansione;
- ⇒ **tale indennità deve essere riconosciuta mensilmente dal datore di lavoro** e non è soggetta a contribuzione;
- ⇒ **per poter attivare il tirocinio, l'azienda non deve aver effettuato licenziamenti negli ultimi dodici mesi**, neppure per mancato superamento del periodo di prova e mancata qualificazione di un apprendista nella stessa mansione del tirocinante da ospitare;
- ⇒ **l'azienda ospitante non deve essere in stato di crisi o aver messo in casa integrazione dipendenti** che svolgono la stessa mansione del tirocinio che si intende attivare;
- ⇒ **il tirocinante deve essere iscritto al programma Garanzia Giovani e deve possedere i seguenti requisiti:**
  - età tra i 18 e i 29 anni;
  - non occupato o disoccupato;
  - senza alcun legame di parentela con il titolare o i soci fino al secondo grado;
  - non iscritto a percorsi scolastici o formativi.



	<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ <b>il contributo massimo ottenibile dalle aziende è di 300 € mensili</b> e sarà riproporzionato sulle presenze secondo quanto sotto specificato;</li> <li>⇒ <b>il rimborso delle indennità</b> che la Regione Emilia-Romagna riconoscerà alle aziende al termine del tirocinio, è infatti <b>calcolato sulla base delle presenze effettive del tirocinante</b>: in sostanza, la Regione riconoscerà il contributo intero mensile di 300 €, se le giornate lavorate saranno pari o superiori al 70%; in caso contrario, ricalcolerà proporzionalmente l'indennità da erogare;</li> <li>⇒ <b>il rimborso è subordinato alla consegna a fine tirocinio delle schede individuali</b> di presenza mensile in originale e delle attestazioni di pagamento delle indennità al tirocinante;</li> <li>⇒ <b>la Regione validerà la documentazione prodotta ed erogherà l'importo rimborsabile al soggetto gestore</b>, che successivamente provvederà a liquidarlo all'azienda.</li> <li>⇒ <b>per attivare il progetto di tirocinio, è necessario rivolgersi ad un ente promotore</b> del sistema formativo regionale.</li> </ul>
	<p><b>Per informazioni si prega di contattare i nostri uffici: tel. 0547 642518 ■ e.mail <a href="mailto:segreteria@retepmiromagna.it">segreteria@retepmiromagna.it</a></b></p>
<p><b>Clausola di esclusione di responsabilità</b></p>	<p><i>Rete PMI Romagna ricorda che il presente documento è redatto facendo riferimento unicamente ai testi della legislazione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Italiana e/o Bollettini Ufficiali Regionali e/o qualsiasi altra pubblicazione ufficiale. Si tratta di una sintesi che necessita degli opportuni approfondimenti personalizzati e pertanto Rete PMI Romagna non assume alcuna responsabilità in merito alla interpretazione che può derivare per quanto riguarda il contenuto della Newsletter o eventuali modifiche ai provvedimenti, che siano intervenute in data successiva alla redazione della presente nota informativa.</i></p>